

REGOLAMENTO (CE) N. 718/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,visto il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per taluni stock di acque profonde.
- (2) È opportuno chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l'esatta identificazione della zona in cui può essere pescato un contingente.
- (3) Al fine di garantire la completa attuazione del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo istituito dal regolamento (CE) n. 1559/2007, è opportuno adottare alcune misure previste in detto regolamento e, in particolare, fissare e ripartire tra gli Stati membri interessati il numero dei pescherecci autorizzati a pescare nell'Atlantico tonno rosso di taglia inferiore alla taglia minima nonché il totale ammissibile delle relative catture.
- (4) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad

esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, nelle acque soggette a limiti di cattura. È opportuno rettificare le coordinate di alcune zone di restrizione della pesca che sono state indicate in modo errato nel regolamento.

- (5) I limiti di cattura per il merluzzo bianco nelle zone CIEM VIII-b-k, VIII, IX e X e le acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 sono provvisoriamente fissati nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008. In seguito ad una nuova valutazione scientifica dello stato di tale stock da parte del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), occorre fissare il totale ammissibile di cattura definitivo per tale stock.

- (6) È necessario rettificare taluni contingenti e note a piè di pagina per determinate specie, che sono stati indicati in modo errato nel regolamento.

- (7) In esito alle consultazioni fra la Comunità e l'Islanda del 10 aprile 2008 è stato raggiunto un accordo sui contingenti di capelin assegnati alle navi islandesi, da prelevare entro il 30 aprile 2008 dal contingente assegnato alla Comunità nell'ambito dell'accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È necessario che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

- (8) È opportuno recepire nel diritto comunitario l'accordo tra la Comunità europea, le Isole Færøer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa, concluso a Copenhagen il 13 e 14 febbraio 2008, relativo alla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti della zona della convenzione NEAFC per il 2008. Poiché il suddetto accordo si applica per tutto il 2008, è opportuno che le misure finalizzate al suo recepimento si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2008.

- (9) È opportuno recepire nel diritto comunitario le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia svoltasi il 27 novembre 2007 a Nuuk e della riunione tecnica svoltasi il 12 febbraio 2008 a Copenhagen in relazione al contingente di scorfano assegnato alla Comunità nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. Poiché l'accordo concluso con la Groenlandia è collegato all'accordo della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger, è opportuno che le misure finalizzate al recepimento delle conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 della Commissione (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17).